

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2012, n. 31-4741

**Approvazione dello schema di “Accordo per la realizzazione di treni speciali” tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A.**

A relazione dell'Assessore Bonino:

Atteso che con la D.G.R. n. 16-2262 del 27.06.2011 la Regione Piemonte ha affidato a Trenitalia S.p.A. la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale per gli anni dal 2011 al 2016 ed ha approvato lo schema di Contratto di Servizio relativo e che lo schema di Contratto di Servizio ha rappresentato altresì il riferimento amministrativo contrattuale valevole per l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale.

Rilevato che i Contratti di Servizio relativi sono stati siglati dalle parti rispettivamente: in data 28.06.2011 con Rep. n. 16255 del 28.06.2011 tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. ed in data 28.06.2011 con Rep. n. 165 del 28.06.2011 tra l'AMM e Trenitalia S.p.A.

Atteso che il comma 3, dell'articolo 11 del succitato Contratto di Servizio, recita testualmente: *“La Regione si riserva di chiedere a Trenitalia la realizzazione di treni speciali in occasione di eventi/manifestazioni e/o eventi particolari a carattere turistico, sportivo, storico, culturale o sociale previa corresponsione di un corrispettivo extra contrattuale oggetto di specifico accordo tra le Parti”*.

Vista la D.G.R. n. 13-1732 del 21.03.2011 *“Disposizioni in ordine alla copertura economica da parte della Regione Piemonte delle spese sostenute dai gestori del servizio pubblico di trasporto ferroviario per l'effettuazione di treni speciali”*.

Considerato che l'articolo 24 del Contratto di Servizio – Rep. n. 16255 del 28.06.2011 – ha previsto l'istituzione, tra le parti, di un “Comitato tecnico di gestione del contratto di servizio” con funzioni di assistenza e di interpretazione nell'applicazione del Contratto per quanto riguarda l'adempimento delle singole clausole contrattuali.

Atteso che dal verbale della riunione del “Comitato tecnico di gestione del contratto di servizio” svoltasi in data 09.08.2012 (agli atti della Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture) tale Comitato ha approvato tecnicamente un documento denominato: “Accordo per la realizzazione di treni speciali tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A.”

Alla luce di quanto sopra, attraverso il presente atto si intende approvare lo schema di “Accordo per la realizzazione di treni speciali tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A.” di cui all'allegato n. 1 facente parte integrante e sostanziale del presente atto, attraverso il quale vengono stabiliti i criteri volti alla determinazione del corrispettivo extra contrattuale da riconoscere a Trenitalia s.p.a. per la realizzazione di treni speciali.

Si riportano di seguito, gli elementi caratterizzanti i contenuti dell'Accordo di che trattasi:

- Il corrispettivo del servizio di trasporto straordinario è determinato applicando una maggiorazione del 20% sul valore del servizio ferroviario calcolato a catalogo, definito nell'All. 2 “Catalogo e servizi accessori” del Contratto di Servizio del Contratto di Servizio vigente. A tale importo si aggiunge il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso all'infrastruttura (pedaggio) ed

eventuali prestazioni aggiuntive, nonché i rimborsi dei costi eventualmente sostenuti da altre società del Gruppo FS (Grandi stazioni S.p.A., Centostazioni S.p.A.).

- Per l'effettuazione di treni con materiale storico, i prezzi di riferimento sono calcolati secondo il fac-simile metodologico cartaceo di cui alle tabelle informatiche riportate nell'allegato dell'Accordo stesso.

Di autorizzare il Direttore della Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture alla sottoscrizione dell'accordo previsto dal comma 3, dell'articolo 11 del succitato Contratto di Servizio, allegato al presente atto per farne parte integrante.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi.

Visto il Decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422.

Vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1.

Vista la D.G.R. n. 16-2262 del 27.06.2011.

Vista la D.G.R. n. 13-1732 del 21.03.2011.

Vista la D.G.R. n. 41-3751 del 27.04.2012, con la quale sono stati previsti gli oneri per l'annualità 2012 per la realizzazione di treni speciali.

La Giunta regionale, unanime,

*delibera*

Di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, lo schema di "Accordo per la realizzazione di treni speciali" tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A." di cui all'allegato n. 1 facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di autorizzare il Direttore della Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture alla sottoscrizione dell'accordo medesimo.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi.


La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

***ACCORDO PER LA  
REALIZZAZIONE DI TRENI  
SPECIALI  
TRA LA  
REGIONE PIEMONTE  
E  
TRENITALIA S.p.A***

***ANNI 2011-2016***



la REGIONE PIEMONTE, di seguito denominata "Regione", in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Torino, nella persona di Aldo MANTO, nella sua qualità di Direttore della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica,

e

la Società TRENITALIA S.p.A., di seguito denominata "Trenitalia", con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1 nella persona di Pascal Laurent Gregorio, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale Piemonte.

Che come sopra costituite, laddove richiamate congiuntamente, saranno indicate

come PARTI

PREMESSO CHE:

1. la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 16-2262 del 27.06.2011 ha affidato a Trenitalia S.p.A. la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale per gli anni dal 2011 al 2016 ed ha approvato lo schema di Contratto di Servizio relativo; lo schema di Contratto di Servizio ha rappresentato altresì il riferimento amministrativo contrattuale valevole per l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. I Contratti sono stati siglati dalle parti rispettivamente: in data 28.06.2011 con Rep. n. 16255 del 28.06.2011 tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. ed in data 28.06.2011 con Rep. n. 165 del 28.06.2011 tra l'AMM e Trenitalia S.p.A. (Rep. n. 16255 del 28.06.2011).
2. Il comma 3, dell'articolo 11 del succitato Contratto di Servizio, recita testualmente: *"La Regione si riserva di chiedere a Trenitalia la realizzazione di treni speciali in occasione di eventi/manifestazioni e/o eventi particolari a carattere turistico, sportivo, storico, culturale o sociale previa corresponsione di un corrispettivo extra contrattuale oggetto di specifico accordo tra le Parti"*.
3. Alla luce di quanto sopra, attraverso il presente Accordo le parti intendono determinare il corrispettivo dovuto dalla Regione a Trenitalia S.p.A. per lo svolgimento del suddetto servizio.
4. Vista la D.G.R. n. .... del ..... "Approvazione Accordo per la realizzazione di treni speciali"

PREMESSO QUANTO SOPRA

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE



## Articolo 1

### *(Premesse)*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo per la realizzazione di treni speciali, di seguito chiamato per brevità "Atto".

## Articolo 2

### *(Oggetto)*

Attraverso il presente Atto le parti intendono determinare il corrispettivo dovuto dalla Regione Piemonte a Trenitalia S.p.A. per la realizzazione di treni speciali in occasione di eventi/manifestazioni e/o eventi particolari a carattere turistico, sportivo, storico, culturale o sociale, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 11 del Contratto di Servizio (D.G.R. n. 16-2262 del 27.06.2011 approvazione dello schema di Contratto di Servizio - Contratti siglati dalle parti rispettivamente: in data 28.06.2011 con Rep. n. 16255 del 28.06.2011 tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. ed in data 28.06.2011 con Rep. n. 165 del 28.06.2011 tra l'AMM e Trenitalia S.p.A., Rep. n. 16255 del 28.06.2011).

## Articolo 3


### *(Durata)*

Il presente Atto ha la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal 01.01.2011 al 31.12.2016. Per l'anno 2011 il presente Atto ha valore ricognitivo.

## Articolo 4

### *(Corrispettivo dei treni speciali)*

1. Il corrispettivo dei treni speciali è determinato applicando una maggiorazione del 20% sul valore del servizio ferroviario calcolato a catalogo comprensivo delle maggiorazioni relative a servizi festivi, notturni e nuovo materiale utilizzato (All. 2 "catalogo e servizi accessori" del Contratto di Servizio). A tale importo si aggiunge il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso all'infrastruttura (pedaggio) ed eventuali prestazioni aggiuntive, nonché i rimborsi dei costi eventualmente sostenuti da altre società del Gruppo FS (Grandi Stazioni S.p.A., Centostazioni S.p.A.).
2. I valori dei prezzi a Catalogo sono aggiornati annualmente e per tutto il periodo di efficacia del medesimo in misura corrispondente al tasso di inflazione previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria emanato dal Governo italiano e in vigore alla data di formazione del bilancio regionale.
3. Trenitalia, stimati i ricavi da traffico relativi ai treni speciali, determina l'utilizzo degli stessi coerentemente con quanto previsto dalle regole di accesso ai treni stabilite dalla Regione Piemonte.
4. I corrispettivi per l'effettuazione di treni con materiale storico, vengono determinati secondo specifico Catalogo, fornito su supporto informatico, allegato al presente atto.



## Articolo 5

### *(Termini e modalità di pagamento)*

1. Il corrispettivo relativo ai servizi di cui al precedente art. 2, viene erogato dalla Regione Piemonte a Trenitalia S.p.A., entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento di regolare fattura.
2. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").
3. La Regione risolverà il presente atto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata con Legge 217/2010.
4. I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario sul conto corrente presso Unicredit,  
La causale del bonifico dovrà fare riferimento espresso al presente atto ed ai documenti contabili emessi da Trenitalia di cui al precedente punto 1, che costituirà prova dell'avvenuto pagamento per entrambe le parti, con impegno di inviare alla Regione la ricevuta quietanzata del bonifico effettuato.
5. Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:  
.....  
.....  
.....
6. Come previsto dall'art. 9 c. 10 del Contratto di Servizio in vigore, in caso di ritardato pagamento del corrispettivo di cui al comma 1, a condizione che l'emissione della fattura sia regolare, la Regione è tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi di mora al tasso stabilito dalle norme vigenti emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art.5 del D.lgs 09/10/2002 n 231 di recepimento della direttiva 200/35/CE.

## Articolo 6

### *(Modalità operative)*

1. La Regione Piemonte deve dare conferma a Trenitalia dell'effettuazione del servizio di trasporto straordinario con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla data dell'evento programmato.
2. L'eventuale annullamento o ridimensionamento dell'iniziativa nei sette giorni precedenti l'effettuazione comporta il pagamento per intero del valore a preventivo del servizio.
3. A fronte della richiesta avanzata dalla Regione di effettuazione di servizi speciali, Trenitalia si riserva di accettare nei limiti della disponibilità di personale e materiale rotabile e condizionatamente alle esigenze di esercizio, dandone preventiva informazione alla Regione.
4. A fronte di maggior ritardo nei pagamenti di cui al comma 2 del precedente Articolo 5, quantificabile in oltre i 120 (centoventi) giorni successivi alla data di ricevimento della

fattura, Trenitalia si riserva la facoltà di astenersi dall'effettuare il primo, richiesto, servizio successivo alla scadenza di cui sopra. Il servizio potrà riprendere, con la prima richiesta successiva all'avvenuto pagamento comprensivo degli interessi moratori maturati.

#### Articolo 7

##### *(Trasparenza dei prezzi)*

Le PARTI espressamente ed irrevocabilmente dichiarano:

- che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente accordo;
- di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto;
- di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente atto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero una delle PARTI non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente atto, quest'ultimo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'inadempiente che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### Articolo 8

##### *(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)*

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

#### Articolo 9

##### *(Clausola Fiscale)*

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 il presente atto è esente da registrazione fino al caso d'uso.

#### Articolo 10

##### *(Tracciabilità dei Flussi Finanziari)*

Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

#### Articolo 11

##### *(Tutela dei dati personali)*

Regione prende atto dell'informativa qui di seguito riportata, fornita da Trenitalia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), in merito al trattamento dei dati personali che riguardano Regione



medesima raccolti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente atto e nel corso della gestione dello stesso.

I dati personali riguardanti Regione nonché determinati dipendenti e organi di Regione medesima saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività di Trenitalia, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'esecuzione del presente contratto in relazione al quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successivo rinnovo/proroga/integrazione del medesimo;
- b) l'esecuzione di obblighi di legge in genere;
- c) la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- d) esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
- e) esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela della riservatezza e dei diritti di Trenitalia.

Il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente atto e nel corso della gestione dello stesso ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l'adempimento da parte di Trenitalia degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, Trenitalia si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al presente contratto.

I dati personali trattati potranno essere comunicati a:

- i. dipendenti di Trenitalia che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
- ii. società del Gruppo FS, le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da Trenitalia;
- iii. società di informatica della cui collaborazione Trenitalia si avvale;
- iv. società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito e ad altre attività connesse alla gestione contabile ed amministrativa, nonché società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono a Trenitalia altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio delle attività ad essi affidate da Trenitalia medesima;
- v. istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- vi. organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;



- vii. imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con Trenitalia atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

In ogni momento Regione potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali, i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03.

Titolare del trattamento dei dati personali per Trenitalia, è il Sig. Responsabile della Direzione Regionale Piemonte con sede in Torino alla via Nizza n° 8/bis.

## Articolo 12

*(Rinvio)*

A bordo dei treni di Trenitalia vigono le Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia S.p.A.

## Articolo 13

*(Disposizioni Finali)*

1. Il presente atto letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.
2. Il presente atto è composto di n. 7 fogli, riempiti in ogni singola facciata, redatto, letto e sottoscritto in due originali.

Torino,

Per la Regione Piemonte

Il Direttore della Direzione regionale Trasporti,

Infrastrutture, Mobilità e Logistica

ing. Aldo Manto


.....

Per Trenitalia S.p.A.

Il Direttore della Direzione Regionale Piemonte:

Pascal Laurent Gregorio

.....







ETR 232 ed Ale601

Dispongono di 240 posti in composizione bloccata 4 pz.. - Velocità: 160 km/h.

Costo fisso per una giornata tipo (10h), viaggio A/R entro il raggio di 500 Km.



Costo fisso:		€ 8.000,00
Costo variabile oltre i 500 Km	7 Euro/Km	
Km oltre i 500		
Totale costi variabili		€ 0,00
eventuale pedaggio oltre i 500Km o occupazione Nodo		
<b>Costo totale</b>		<b>€ 8.000,00</b>

Immettere i Km

Immettere valore

ALLEGATO

+

ALLEGATO

### ESPOSIZIONE di ROTABILI DEL PARCO STORICO

Per esposizione statica di rotabili in occasione di eventi, in località prossime a quelle di assegnazione/residenza del mezzo, le linee guida per la determinazione del prezzo sono:

Treno a vapore: 8 ore complessive con Locomotiva a Vapore accesa ed in stazionamento: 1200 Euro + 10Euro /Treno\*Km se necessita di trasferimento.

—Treno Elettrico: 8 ore complessive in stazionamento: 700 Euro + 6 Euro \*Km se necessita di trasferimento.

Da calcolare a parte gli eventuali costi per il presenziamento di personale FS e l'onere per la sosta su binari di Nodi/Grandi Stazioni.

Da considerarsi e quantificare, parimenti, le collaborazioni di Associazioni Convenzionate ai fini del contenimento costi di gestione in caso di esposizioni.



f

ALESSATO

**NOLEGGI PER RIPRESE E CINEMATOGRAFIA:**

Oltre alla quota fissa dovuta a Holding FS - Relazioni Esterne per i diritti d'immagine e ad altre società del Gruppo per utilizzo degli spazi di stazione, le linee guida per i costi di noleggio del convoglio con personale sono i seguenti:


---**Treno a Vapore:** 1 giornata (10 ore) con Locomotiva a Vapore accesa e brevi movimenti di manovra: 7000 Euro + 10Euro\*Km se necessita di trasferimento. Per i giorni successivi al primo: 5000 Euro al giorno.

---**Treno Elettrico:** 1 giornata (10 ore) con brevi movimenti di manovra: 5000 Euro +6 Euro\*Km se necessita trasferimento. Per i giorni successivi al primo: 3500 Euro al giorno.

**Littorina/vettura singola/ETR:** 1 giornata (10 ore) con brevi movimenti di manovra: 2000 Euro + 6Euro\*Km se necessita trasferimento.

*Impegni per frazioni di tempo inferiori alle 10 ore, vanno calcolati in proporzione, ma con quota minima comunque non inferiore a quella dovuta per 5 ore.*

per



f

ALLEGATO

**ANALISI COSTI FISSI AD EVENTO TRENO**

TIPOLOGIA DI TRENO TRENO A VAPORE (composizione standard 4/5 vetture) per una giornata di impegno.

**Composizione (standard)**

Locomotiva a vapore	1
Carrozze passeggeri	7

Inserire il numero di vetture. Solo se il valore è=5vetture si considera il prezzo per 4vetture. In tutti gli altri casi (2,3,4,6,7,n vetture) vale il risultato dato dal calcolo automatico

	IMPORTO	di cui FLEX COMMERC.
1° AGENTE DI MACCHINA	€ 417	
2° AGENTE DI MACCHINA	€ 0	€ 0
CT/CST	€ 356	
ACCENSIONE E ACCUDIENZA	€ 0	€ 0
PULIZIA	€ 0	€ 0
MANUTENZIONE	€ 3.485	
MANOVRA	€ 0	
AMMORTAMENTO	€ 825	
COSTI FINANZIARI	€ 508	
COSTI GENERALI	€ 508	
<b>TOTALE COSTO FISSO</b>	<b>€ 6.100</b>	<b>€ 0</b>

COSTO VARIABILE AL KM	Euro al Km	Km (*)
*Sono già compresi gli invii a vuoto fino a 100Km	€ 10,00	0
	tot.cost.variab.	0
eventuale costo per sosta-pedaggio in grande stazione su Nodo		
<b>TOTALE COSTO senza ricarico</b>		<b>€ 6.100</b>
Ricarico commerciale: 10%		<b>€ 610</b>
<b>TOTALE COSTO TRENO A VAPORE</b>		<b>€ 6.710</b>

Spese voci di costo condotta, scorta e accensione		Spese pulizia		Spese manutenzione corrente		Spese ammortamento	
Ced. orario condotta	41,7	Costo di a carrozza	€ 0,7	Loco a vapore utilizzato_anno	100	Loco a vapore utilizzato_anno	100
Ced. orario scorta	35,6			Loco elettrico/motivo utilizzato_anno	40	Loco elettrico/motivo utilizzato_anno	40
Impiego conduttore	10			Carrozze utilizzate anno_anno	640	Carrozze utilizzate anno_anno	640
Impiego scortatore	10			Litornie utilizzate_anno	60	Litornie utilizzate_anno	60
Impiego locococe. scorta	8			Tot. manutenzione corr. anno_Loco a vapore	€ 108.289	Tot. ammortamento anno_Loco a vapore	€ 101
				Tot. manutenzione corr. anno_Loco elettrico/motivo	€ 54.741	Tot. ammortamento anno_Loco elettrico/motivo	€ 15.168
				Tot. manutenzione corr. anno_Carrozze	€ 221.492	Tot. ammortamento anno_Carrozze	€ 75.324
				Tot. manutenzione corr. anno_Litornie	€ 46.085	Tot. ammortamento anno_Litornie	€ 166
				Manutenzione a loco a vapore utilizzato	€ 1.063	Ammortamento a loco a vapore utilizzato	€ 1
				Manutenzione a loco elettrico/motivo utilizzato	€ 1.289	Ammortamento a loco elettrico/motivo utilizzato	€ 380
				Manutenzione a carrozza utilizzato	€ 346	Ammortamento a carrozza utilizzato	€ 114
				Manutenzione a litornie utilizzato	€ 788	Ammortamento a litornie utilizzato	€ 3

Inserire Km oltre i primi 100 nella seconda colonna

Prezzo Totale. Iva secondo Normativa